



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI CATANZARO

Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dottoressa Anna Maria Torchia, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa iscritta al n. 1610/2016 R.G. promossa

da

██████████, rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████

-ricorrente-

contro

██████████ S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████

-resistente-

OGGETTO: congedo matrimoniale – ferie.

provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'odierna udienza, qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso regolarmente notificato nei modi e nei termini di legge, ██████████
██████████ ha adito l'intestato Tribunale per sentir condannare la resistente ██████████



S.p.A., previo riconoscimento del diritto a fruire del congedo matrimoniale per giorni 15 consecutivi, al pagamento di giorni 8 del congedo matrimoniale non fruiti e di giorni 2 di ferie non godute.

Ha dedotto parte ricorrente di essere stata assunta dalla resistente quale portalettere per il periodo dal 1 aprile 2014 al 30.9.2014, di aver chiesto il congedo matrimoniale per 15 giorni, ma di averne goduto per soli 7 giorni, in quanto il datore di lavoro, ritenendo di dover riconoscere il congedo in misura proporzionale al periodo di servizio, non ha concesso gli ulteriori otto giorni e ha convertito due giorni (successivi ai 7 concessi) di assenza della lavoratrice in ferie mai richieste.

Si è costituita **[REDACTED]** S.p.A., argomentando per l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente, dovendosi riconoscere il periodo di congedo matrimoniale in misura proporzionale a quello di lavoro.

La causa, istruita documentalmente, è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con contestuale stesura dei motivi della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.

Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto per i motivi che seguono. Incontestata e documentalmente provata essendo la successione temporale dei fatti per come esposta da parte ricorrente nell'atto introduttivo, la questione controversa riguarda la riconoscibilità in capo al lavoratore a tempo determinato dello stesso numero di giorni per congedo per nozze riconosciuti al lavoratore a tempo indeterminato o se al primo tale speciale congedo debba essere riconosciuto in misura proporzionale al periodo di lavoro.

La norma di riferimento è l'art. 34 comma IV del c.c.n.l. per il personale non dirigente di **[REDACTED]**, a mente del quale "In occasione del matrimonio il lavoratore ha diritto ad un congedo di 15 giorni consecutivi di calendario, senza decurtazione della retribuzione".

Parte resistente deduce l'applicabilità al caso di specie delle norme che stabiliscono, in relazione alle ferie, alla tredicesima mensilità, al trattamento di fine rapporto, il principio della proporzionalità con il periodo di lavoro.

Nel caso di specie, tuttavia, non si verte in tema di congedo (o di spettanza economica) riconosciuto in una certa misura per anno lavorato, ma di congedo previsto in occasione



